



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

n.20 del 21.12.2015


Oggetto: Approvazione Regolamento Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18.30, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano		presenti	assenti
N°	Nominativi		
1	Taramaschi Daniele	Si	
2	Sforzini Paolo	Si	
3	Dondi Iginò	Si	
4	Depaoli Gian Marco	Si	
5	Sartori Daniela	Si	
6	Testori Marisa Pierangela	No	Si
7	Barbera Daniele	Si	
8	Marega Emanuela	No	Si
9	Fuso Daniele	Si	
10	Pelella Vittorio	No	Si
11	Albasini Francesca	No	Si
Totali presenti/assenti		7	4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>f.to IL PRESIDENTE Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 24.12.2015.</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 rubricato: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23.10.1992, n.421, concernenti il riordino della finanza territoriale";

Visto in particolare l'art 40 del suddetto decreto legislativo il cui testo qui di seguito si riporta:

Regolamento e tariffe –

1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni;


Considerato che si manifesta necessario approvare il nuovo regolamento TOSAP in quanto quello in vigore non è più adeguato allo stato attuale delle cose;

Visto il testo del nuovo regolamento, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche il cui testo è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di abrogare il regolamento approvato con atto consiliare n.116 del 30 novembre 1998, integrato con atto di giunta comunale n.9 del 29 gennaio 2001;
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CERVESINA

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. N. del

ART.1 – AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici; le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART.2 – DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci fermo restando quanto previsto e disciplinato dal Regolamento di polizia urbana.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ART.3 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal comune in carta semplice e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale dei richiedenti nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

ART.4 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento.

ART.5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

ART.6 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART.7 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART.8 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART.9 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ART.10 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. Criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - b) durata dell'occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato al presente Regolamento.
3. Le frazioni di tariffa e di canoni sino ad € 0,50 sono arrotondate per troncamento, quelle superiori ad € 0,50 sono arrotondate all'Euro superiore.

ART.11 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno od a fasce orarie.

ART.12 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianto o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € 1,00 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,00.
A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50%.
5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART.13 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART.14 – AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 20%.
3. Per le occupazioni permanenti e temporanee, realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 70%.

4. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazione, giochi e divertimento allo spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

ART.15 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;
 - b) le occupazioni per i passi carrabili permanenti;
 - c) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;
 - d) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera C) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè contengano indicazioni pubblicitarie;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati

ART.16 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del comune o del concessionario intestato "Comune di Cervesina - versamento canone annuale occupazione spazi aree pubbliche COSAP", con arrotondamento per troncamento se la frazione è pari o inferiore ad € 0,50, all'euro superiore se la frazione è superiore ad € 0,50. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del comune o del concessionario, domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore ad € 1.500,00.

ART.17 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art.16, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ART.18 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n.639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1^ è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1^.

ART.19 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni 1 e 2 del Capo 1 della legge 24.11.1981, n.89, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, nel caso di installazioni abusive di manufatti. Il comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto all'art.18 del presente regolamento.

ART.20 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento, sarà pubblicato sul sito informatico del Comune di Cervesina ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui esso viene approvato.

E' abrogato il regolamento approvato con l'atto consiliare n.116 del 30.11.1998, integrato con atto di G.C. n.9 del 29.01.2001.

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TOSAP**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

A) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO:

1° categoria: € 1,03 a mq. o ml. a giorno

2° categoria: € 0,77 a mq. o ml. a giorno

B) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO:

1° categoria: € 0,52 a mq. o ml. a giorno riduzione in %

2° categoria: € 0,39 a mq. o ml. a giorno rispetto alla base 50%

C) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE E SIMILI:

1° categoria: € 0,31 a mq. o ml. a giorno riduzione in %

2° categoria: € 0,23 a mq. o ml. a giorno rispetto alla base 70%

D) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ATTIVITA' EDILIZIA:

1° categoria: € 0,26 a mq. o ml. a giorno riduzione in %

2° categoria: € 0,19 a mq. o ml. a giorno rispetto alla base 75%

E) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO:

1° categoria: € 0,15 a mq. o ml. a giorno riduzione in %

2° categoria: € 0,12 a mq. o ml. a giorno rispetto alla base 85%

F) TARIFFA PER OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE O PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE:

1° categoria: € 0,21 a mq. o ml. a giorno riduzione in %

2° categoria: € 0,15 a mq. o ml. a giorno rispetto alla base 80%

G) TARIFFA PER OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

1° categoria: € 0,77 a mq. o ml. a giorno riduzione in %

2° categoria: € 0,58 a mq. o ml. a giorno rispetto alla base 25%

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO:

1° categoria: € 17,56 a mq. o ml. all'anno

2° categoria: € 13,17 a mq. o ml. all'anno

B) TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO:

1° categoria: € 8,78 a mq. o ml. all'anno riduzione in %

2° categoria: € 6,58 a mq. o ml. all'anno rispetto alla base 50%

C) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE E SIMILI:

1° categoria: € 5,27 a mq. o ml. all'anno riduzione in %

2° categoria: € 3,95 a mq. o ml. all'anno rispetto alla base 70%

D) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI:

1° categoria: € 8,78 a mq. o ml. all'anno riduzione in %

2° categoria: € 6,58 a mq. o ml. all'anno rispetto alla base 50%

E) TARIFFA VALIDA PER I PRIMI DUE ANNI DI APPLICAZIONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:

€ 0,65 per ciascun utente

F) TARIFFA APPLICABILE A DECORRERE DAL SECONDO ANNO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:

€ 0,59 a ml. riduzione in %

rispetto alla base 85%

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti).
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori.
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
- Spettacoli viaggianti e circensi.
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive – deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici.
- Fioriere e simili.
- Dehors.
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi.
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili.
- Insegne pubblicitarie a bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze.
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo.

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

TOSAP
INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrai.
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci.
- Spazi riservati al parcheggio privato.
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio.
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne.
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo.
- Dissuasori stradali.
- Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti.
- Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno di negozi.
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati.
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.
- Dehors.
- Fioriere e simili.
- Aree mercatali.
- Distributori di tabacchi.

SOPRASSUOLO

- Tende parasole.
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo.
- Cavidotti, elettrodotti e simili.
- Impianti a fune per trasporto merci e persone.

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere.
- Cavidotti interrati.
- Condotte e tubazioni interrate.
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità.
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.